



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI
e ROMEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto

ONOREVOLI SENATORI. - Nel contesto dell'economia circolare, l'istituto dell'*end of waste* deve trovare la massima diffusione in quanto rappresenta una misura concreta per realizzare, secondo i principi del diritto europeo, « una società del riciclo e del recupero ». Difatti tale istituto consente ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini. L'intenzione europea di realizzare una società del riciclo e del recupero emerge chiaramente sin dalle premesse della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti laddove si stabilisce che: « La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse » (cfr. considerando 28). E ancora: « Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati » (cfr. considerando 29).

Tali obiettivi, che vedono i rifiuti come una risorsa e non come uno scarto, sono stati ribaditi dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, in corso di recepimento da parte dell'Italia, al fine di preservare le materie prime, ridurre il più possibile le pratiche di recupero energetico e soprattutto poter eliminare il conferimento in discarica dei rifiuti. C'è la necessità di attivarsi, con uno

sforzio da parte di tutti i Paesi membri, per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea.

Nel nostro Paese, il settore dei rifiuti sta attraversando, invece, un periodo di grave crisi sia per la saturazione degli spazi nelle discariche e soprattutto negli inceneritori e nei termovalorizzatori, sia per le difficoltà che riscontrano le aziende per la realizzazione degli impianti di selezione propedeutica al riciclo e per l'autorizzazione degli impianti per il recupero di rifiuti e la produzione di materiali e prodotti da riutilizzare. Come evidenziato dagli operatori, questa situazione provoca la lievitazione dei prezzi di smaltimento e il deprezzamento del valore dei materiali, sembrerebbe anche con punte del 100 per cento; ciò rende più facile l'introduzione della criminalità organizzata nel ciclo di gestione dei rifiuti che offre prezzi a buon mercato, come già accaduto in passato.

Recentemente, il comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto « codice dell'ambiente », introduce nello stesso codice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto *end of waste* che, facendo salva l'applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recupero dei rifiuti (come già era previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo codice dell'ambiente), rimanda all'emanazione di linee guida la definizione dei criteri sulla base dei quali potranno essere rilasciate dalle re-

gioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

C'è da dire che, successivamente all'emanazione dei decreti citati nella norma (che risalgono agli anni 1998, 2002 e 2005), le regioni hanno rilasciato autorizzazioni esaminando « caso per caso » in conformità all'innovazione tecnologica sviluppatasi negli ultimi anni, con flussi di prodotti non presenti in tali decreti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio, scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinate lavorazioni, solventi, pneumatici fuori uso, cenere varie ecc. Tali autorizzazioni hanno avuto lo scopo anche di permettere l'utilizzo delle materie « prime secondarie » a livello di materiale intermedio e non solo a livello di prodotto finito come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ciò amplia le possibilità di riutilizzo degli scarti dei cicli produttivi ed evita di dover conferire in discarica o ricorrere al recupero all'estero tali materiali, evitando, altresì, gravi ripercussioni ambientali per l'Italia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e ricadute su occupazione e competenze industriali.

Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1129 del 28 febbraio 2018 ha precluso all'autorità competente, ovvero alle regioni, la valutazione « caso per caso » del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti dalla norma na-

zionale (articolo 184-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006) in assenza di norme europee o da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò sta mettendo gravemente a rischio l'attività imprenditoriale in tutti i comparti, non solo del settore del riciclo dei rifiuti, poiché il tessuto produttivo italiano da anni si è strutturato per recuperare nei cicli produttivi materiali altrimenti destinati al conferimento in discarica con prestazioni in continuo miglioramento. Nel 2017, anno di riferimento dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), edizione 2019, sui rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, antecedente quindi alle difficoltà scaturite dalla citata sentenza del 2018, si è registrato l'aumento delle attività di riciclo e recupero. Infatti, è stato possibile recuperare oltre l'80 per cento dei rifiuti speciali prodotti, superando il dato, già straordinario, del 2016, in cui era stato recuperato il 77 per cento degli speciali.

Questi importanti risultati sono stati raggiunti anche grazie alle autorizzazioni rilasciate sul territorio dalle amministrazioni competenti.

Tuttavia, nel 2018, come anticipato, il settore dell'*end of waste* (ex MPS - materie prime secondarie), ha subito una pesantissima battuta di arresto, tale da rendere sostanzialmente vana ogni possibilità di circolarità della materia e quindi dell'economia. Il tutto in aperto ed evidentissimo contrasto con quanto previsto e richiesto dai principi cardine della citata direttiva 2008/98/CE, come di recente modificata dalla direttiva 2018/851/UE (che rientra nel cosiddetto « pacchetto Ue sull'economia circolare »), principio da ultimo ribadito dalle conclusioni dell'Avvocatura della Commissione europea di seguito riportate: « In conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli Stati membri possono prevedere che, di norma, i rifiuti

siano assoggettati alla normativa relativa ai rifiuti fintantoché non soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti, per il rispettivo specifico tipo di rifiuti, mediante un atto giuridico europeo o nazionale di portata generale. Tuttavia, in mancanza di tali criteri, il detentore dei rifiuti ha diritto di chiedere all'autorità competente o a un giudice di uno Stato membro di accertare, per determinati rifiuti, la cessazione della qualifica di rifiuto se, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, tali rifiuti sono stati resi utilizzabili al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso un'operazione di recupero, senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente o senza che il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98 ».

Già in vigenza delle precedenti direttive, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva stabilito che « qualora non sia stato definito nessun criterio a livello dell'Unione [...] gli Stati membri possono decidere caso per caso se taluni rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti, tenendo conto della giurisprudenza applicabile in materia » (CGUE 2013, C-358/11, Lapin L.).

La « giurisprudenza applicabile » aveva riconosciuto in più occasioni che, laddove vi fosse « equivalenza » tra il materiale all'esito dell'attività di recupero ed un prodotto riconosciuto, dovesse riconoscersi l'avvenuto *end of waste* (ad es. CGUE 2008, Lahti Energia (C-317/07), e 2010, Lahti Energia II (C-209/09)).

Da ultimo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto agli Stati membri due facoltà, che questi ultimi possono esercitare congiuntamente o disgiuntamente. Essi « possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o dell'og-

getto qualificati come "rifiuti", ma possono anche adottare una norma o una regolamentazione tecnica relativa ai rifiuti di una determinata categoria o di un determinato tipo di rifiuti » (C-60/18 – As Tallinna Vesi contro Keskonnaamet, punto 24).

L'attribuzione allo Stato di due diversi e distinti poteri – l'uno di carattere regolamentare, l'altro provvedimento – non interdipendenti tra loro, emerge ora ancor più chiaramente dal nuovo articolo 6 della direttiva rifiuti 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva 2018/851/UE.

La norma europea prevede che « laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale [...] gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali » (articolo 6, paragrafo 4). Gli Stati membri possono peraltro decidere con norma interna a quale livello di governo del territorio rimettere l'esercizio della funzione, non normativa ma amministrativa, riguardante il rilascio di autorizzazioni caso per caso.

Dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1129/2018, le regioni, invece, non hanno potuto rilasciare autorizzazioni « caso per caso » fino a quando la Commissione dell'Unione europea o il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non abbiano adottato specifici regolamenti o decreti ministeriali recanti i criteri nel rispetto dei quali un rifiuto cessa di essere tale e diventa un « *end of waste* », ex articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si tratta di una possibilità remota, in quanto i rifiuti rappresentano l'aspetto speculare della produzione e i settori merceologici interessati sono decisamente molto numerosi. Non sembra possibile adottare appositi decreti *end of waste* nel breve periodo a livello nazionale e, a livello europeo non risultano specifici lavori in corso capaci di

raggiungere a breve termine un risultato che interessi più settori merceologici.

Inoltre, nonostante la norma non faccia riferimento a revoche di autorizzazioni in essere, e pertanto le autorizzazioni vigenti mantengono la propria efficacia fino alla scadenza naturale – tant'è che tali autorizzazioni in essere, qualora in vigore e non scadute, non devono nemmeno essere aggiornate secondo le linee guida (obbligo previsto esclusivamente per le nuove autorizzazioni), e comunque restano valide fino alla data dell'entrata in vigore del decreto di emanazione delle linee guida – alcune province intendono avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni esistenti, che rischia di portare ad una emergenza rifiuti a livello nazionale, con pesanti ricadute sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, poiché il blocco del rilascio delle autorizzazioni al riciclo dei rifiuti riguarda anche i rifiuti urbani e non solo quelli delle imprese.

Eppure la tesi della validità delle autorizzazioni in essere è stata anche confermata dall'accoglimento da parte del Governo degli ordini del giorno nn. G/1354/13/6 e 10 (testo 3), durante l'esame al Senato del cosiddetto « decreto crescita » decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che recita « nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 19, capoverso 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valutare l'opportunità di ritenere comunque valide tutte le autorizzazioni in essere per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali cessati fino alla data dell'entrata in vigore del decreto dell'emanazione di tali linee guida ».

Resta il fatto che il citato decreto-legge « Sblocca cantieri » n. 32 del 2019, ha risolto solo in parte la questione *end of waste*,

in quanto, in assenza di norme recenti, il riferimento ai decreti ormai datati (gli unici esistenti) non comprende materiali più evoluti e scarti di cicli produttivi innovativi, sviluppatasi negli ultimi anni. Infatti la norma demanda alle linee guida l'emanazione di direttive alle regioni per poter rilasciare nuove autorizzazioni.

Senz'altro occorre un intervento del legislatore per risolvere la questione a livello normativo, poiché, attualmente, non possono essere autorizzati nuovi impianti per il recupero dei materiali « nuovi » sopraccitati, e nemmeno possono essere rinnovate autorizzazioni per i medesimi materiali (come, del resto già avveniva anche prima dell'emanazione della norma dello « Sblocca cantieri » a seguito alla citata sentenza del Consiglio di Stato). Occorre inoltre evitare che le prassi amministrative degli enti o le letture eccessivamente restrittive delle attuali disposizioni normative pregiudichino attività virtuose di recupero dei rifiuti organici, mettendo in crisi filiere gestionali essenziali per le comunità locali (si allude alla gestione dei rifiuti urbani e civili in genere).

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso gli obiettivi fondamentali dell'economia circolare, ai fini dell'incentivazione della sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. Si tratta di una questione strategica per il nostro Paese, essendo l'Italia un Paese importatore netto di materie prime che necessita delle attività di riciclo per poter assicurare la propria indipendenza dall'estero. L'Italia infatti registra un bilancio positivo all'importazione di materiali pari a oltre 150 milioni di tonnellate (anno di riferimento 2014 – fonte: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio per l'economia circolare COM(2018) 29 final). L'economia

italiana peraltro si sta distinguendo, rispetto alle altre economie europee, per un livello di produttività sempre crescente. L'indice di produttività delle risorse è pari a 3,6 milioni di euro per mille tonnellate di materia prima con una dipendenza dai materiali di *import* pari al 35,4 per cento. Questi ultimi due dati si inseriscono, peraltro, in un *trend* positivo di crescita per entrambi i valori a partire dagli anni 2008-2009.

Il testo proposto, in linea con la citata pronuncia del Consiglio di Stato, riproduce in una legge dello Stato quanto previsto dall'articolo 6 della citata direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 6, lettera *a*), della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, (a decorrere dal 4 luglio 2018 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della medesima direttiva (UE) 2018/851), in corso di recepimento dall'Italia, che introduce, oltre alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto già previste dall'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche criteri specifici per la loro uniforme attuazione territoriale da parte delle autorità competenti. Si tratta di « requisiti » già significativamente esaustivi che includono: l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; i processi e le tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; i requisiti affinché i sistemi di

gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Oltre alla conferma della validità dei decreti ministeriali e delle autorizzazioni vigenti, il testo prevede apposite verifiche in caso di criticità ambientali e le conseguenti misure.

Le autorizzazioni caso per caso, espressamente previste dall'articolo 6 della citata direttiva, non possono che essere affidate, applicando le condizioni e i criteri definiti dalla legge dello Stato, alle autorità regionali competenti per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (come di recente affermato dall'Avvocatura generale presso la Corte di giustizia europea) oltre che alle autorità regionali e statali competenti per le autorizzazioni integrate ambientali. Si fa altresì presente che tali autorizzazioni vanno pubblicate, insieme agli esiti dei controlli delle autorità competenti.

Il testo prevede inoltre l'istituzione di un Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità.

Riteniamo che le presenti disposizioni, immediatamente applicabili, possano consentire di superare le criticità già riscontrate sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione, in conformità alla normativa europea, delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono adottati, ove necessario, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso

uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri relativi all'individuazione:

a) dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) dei processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) dei criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero, in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) dei requisiti, affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, ove necessario;

e) del requisito per la dichiarazione di conformità.

4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti al fine di verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto.

6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui all'allegato 1, sub-allegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 aprile 1998, n. 88, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 novembre 2005, n. 269, all'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, *Best Available Techniques* (BAT) e nazionali vigenti, in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che im-

mette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

9. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00